

STATUTO DELLA SOCIETA' "COTRAL S.p.A."

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

La società è denominata "COTRAL S.p.A.".

COTRAL S.p.A. è una società per azioni di diritto privato a partecipazione integralmente pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica, ed è pertanto soggetta alle relative disposizioni. COTRAL S.p.A. opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo.

ARTICOLO 2) SEDE SOCIALE

La società ha sede nel Comune di Roma.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere, con osservanza delle disposizioni vigenti, succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

La direzione della società potrà essere fissata anche fuori della sede sociale.

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE

3.1 La società ha per oggetto:

- a) la gestione e l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico nel territorio regionale del Lazio con qualsiasi modalità;
- b) l'esercizio di eventuali prolungamenti e derivazioni del servizio nonché le coincidenze e le interdipendenze con i servizi di zone limitrofe;

c) lo svolgimento di qualsiasi servizio ed attività anche commerciale, funzionale o comunque sussidiaria, correlata, connessa, complementare od affine al servizio di trasporto ed alla mobilità in genere, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) servizio di noleggio;
 - 2) servizio di trasporto scolastico;
 - 3) servizio di trasporto disabili;
 - 4) servizi di pubblicità sui mezzi e sugli impianti fissi;
 - 5) manutenzione e riparazione di automezzi;
 - 6) impianto e gestione di depositi;
 - 7) progettazione, realizzazione utilizzazione e commercializzazione di sistemi informativi per la mobilità;
 - 8) gestione autostazioni;
 - 9) ogni altra attività connessa e/o afferente alle precedenti;
- d) svolgimento di attività amministrative, di studio e ricerca, di progettazione, di formazione e consulenza nel settore del trasporto pubblico ed in generale della mobilità;
- e) gestione di reti e di infrastrutture destinate al servizio di trasporto pubblico;
- f) gestione di servizi ausiliari della mobilità.

3.2 La società è tenuta a realizzare e gestire la parte prevalente delle attività di cui al comma precedente in favore dei soci. La Società è tenuta ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad

essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.3 Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo, nei limiti di cui all'articolo 2361 cod.civ., e nel rispetto dei precedenti commi, la società può acquisire partecipazioni, anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo. La società può altresì coordinarsi, consorzarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

3.4 La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario; mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale ad esclusione di tutte quelle attività vietate.

3.5 La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 4) DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea

straordinaria una o più volte.

ARTICOLO 5) - DOMICILIO

Per i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 6) - CAPITALE E AZIONI

6.1 La società è a capitale interamente pubblico. Il capitale sociale è di E. 50.000.000 (cinquantamiloni) ed è diviso in 50.000.000 (cinquantamiloni) di azioni ordinarie aventi tutte parità di diritti, prive di indicazione del valore nominale.

6.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono esclusivamente nominative, sono indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista comporta di per sé l'adesione al presente statuto.

ARTICOLO 7) OBBLIGAZIONI

La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria può emettere obbligazioni ordinarie non convertibili nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 8) PATRIMONI DESTINATI

Su richiesta del socio che ne abbia interesse, deve essere convocata Assemblea straordinaria per costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile quando ciò sia strumentale al miglior perseguimento dell'interesse generale.

ARTICOLO 9) FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 10) CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

10.1 Le azioni ed i relativi diritti di opzione sono liberamente trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici, società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e purché con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti, salvo in ogni caso il diritto di prelazione degli altri soci all'acquisto delle azioni in proporzione alla propria partecipazione al capitale.

10.2 Il socio che abbia contrattualmente formalizzato la propria determinazione di trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni, diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società deve offrirli contemporaneamente in prelazione a tutti gli altri soci inviando l'offerta per conoscenza anche alla società. L'offerta deve specificare il nome del soggetto o dei soggetti obbligatisi all'acquisto, la residenza il corrispettivo convenuto negoziabilmente, le condizioni e le modalità di pagamento.

L'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

10.3 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di cui sopra comunicare la loro accettazione al socio offerente e contemporaneamente, per conoscenza, alla società. L'accettazione dell'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e deve contenere l'espressione esplicita ed incondizionata della volontà di acquistare tutte le azioni, obbligazioni non convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti, e ciò anche nel caso in cui l'offerta provenga congiuntamente da più soci. Nel caso in cui l'offerta venga accertata da più soci, incluso convenzionalmente tra questi l'eventuale contraente l'acquisto, le azioni, le obbligazioni non convertibili, i diritti di opzione e gli altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

11.1. Il diritto di recesso è regolato dall'art. 2437 c.c. .

ARTICOLO 12 -ASSEMBLEA

12.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge nonché su quelle previste dall'articolo 17 del presente statuto ai sensi del l'articolo 2364 del codice

civile.

12.2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile.

ARTICOLO 13 - L'ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA

13.1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune ove ha sede la società, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo e purché in Italia.

13.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.3. L'Assemblea ordinaria, inoltre, è convocata in qualsiasi momento, l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o allorquando debba deliberare in ordine alle deliberazioni sulle materie di cui all'art.17 del presente statuto.

13.4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta sia necessario per la trattazione degli oggetti ad essa riservati.

13.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'organo di

controllo.

13.6. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.7. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata A.R. o a mano ovvero con telegramma, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

13.8. Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione che non può mai avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

14.1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

14.2. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

14.3. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, purché il soggetto delegato non rivesta la qualità di amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società. E' consentito l'intervento in assemblea per

conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione nonchè di ricevere o trasmettere documenti.

(iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

14.4. Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società contestualmente al deposito delle azioni, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video.

14.5. In caso di partecipazione all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente del presente articolo, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.

14.6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 15 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

15.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato in conformità alle norme vigenti, o in difetto dalla persona nominata dall'Assemblea.

15.2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dagli intervenuti.

15.3. La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli artt.2364 e seguenti del codice civile.

15.4. I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

15.5. Nell'Assemblea straordinaria il Segretario dovrà essere un notaio.

Articolo 16) - ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 La Società è, di norma, amministrata da un Amministratore Unico nominato dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile.

La Società può essere inoltre amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, incluso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, ove consentito dalla disciplina vigente, nel rispetto dei criteri normativi, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa.

La nomina e la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione dei relativi atti di nomina o di revoca. La Regione Lazio tra i membri nominati può designare quello deputato a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

16.2 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è comunque effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell'Organo Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo non devono sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile, nonché ogni altra causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dalle norme vigenti in materia. L'incarico di componente dell'Organo Amministrativo non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica

al momento del conferimento dell'incarico. L'Organo Amministrativo adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando preventivamente idonee soluzioni operative.

16.4 Spetta all'Assemblea la determinazione del compenso di tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, ivi compresi quelli spettanti al Presidente ed all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea dei soci attraverso apposita relazione, in ordine alle politiche adottate in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, laddove espressamente riconosciute all'atto della nomina. E' fatto comunque divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

16.5 I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica al

massimo per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'Organo Amministrativo sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente dell'Organo Amministrativo la Regione Lazio provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art.2449 del codice civile.

16.6 Ai componenti dell'organo amministrativo, si applica la disciplina della *prorogatio* prevista allorquando alla nomina di tale organo concorrano lo Stato o gli enti pubblici .

16.7 Non è prevista la carica di Vicepresidente.

ARTICOLO 17) - POTERI E COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dalla Regione Lazio. In particolare deve considerarsi giusta causa di revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile, l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dal Socio Regione Lazio.

17.2 Al fine di favorire l'esercizio omogeneo e strutturato del controllo analogo, l'Organo Amministrativo è obbligato a chiedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per

l'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica:

- approvazione di piani industriali, con l'impegno che prima della sua scadenza ne sia proposto uno nuovo;
- approvazione dei budget annuali;
- acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma costituiti, rami di azienda e affitti di rami d'azienda;
- stipula dei contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo (contrazione di mutui e prestiti, consolidamento di debiti, emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazioni e *leasing*), nonché, più in generale, di operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della disciplina normativa comunitaria e nazionale;
- istituzione/destituzione della figura del direttore generale.

17.3. Previa specifica autorizzazione dell'Assemblea e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato e/o al Presidente del Consiglio di amministrazione individuando le facoltà attribuite e regolandone le modalità di esercizio.

ARTICOLO 18) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

18.2. Il Presidente può assumere anche la carica di Amministratore Delegato, nel rispetto di quanto disposto all'art.17 comma 3 del presente statuto.

18.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si occupa di strategie globali, alleanze con terzi joint ventures, in cooperazione con l'Amministratore Delegato, fermo restando l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio così come previsto dall'articolo 17 del presente statuto.

18.4 Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 19) DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o dall'Amministratore Delegato, o da un consigliere, o dalla maggioranza del Collegio Sindacale.

19.2 La convocazione è fatta almeno 3 giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica con conferma di lettura. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante

fax, telegramma, e-mail certificato, o posta elettronica con conferma di lettura, con preavviso di almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'adunanza.

19.3 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di due membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

19.4 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

19.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato o dal consigliere più anziano di età.

19.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 20) POTERI DI RAPPRESENTANZA

20.1 La rappresentanza della società anche in giudizio spetta all'Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze a quest'ultimo delegate.

ARTICOLO 21) COLLEGIO SINDACALE

21.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

21.2 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dalla Regione Lazio ai sensi dell'art.2449 del codice civile. La composizione del Collegio, anche con riferimento ai due sindaci supplenti, deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

21.3 Spetta all'Assemblea, all'atto della nomina, la determinazione del compenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili ai componenti del Collegio Sindacale.

21.4 Nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale non devono sussistere le cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico di componente del Collegio Sindacale, inoltre, non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica al

momento del conferimento dell'incarico.

21.5 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Ai componenti del Collegio Sindacale, si applica la disciplina della *prorogatio* prevista allorquando alla nomina di tale organo concorrano lo Stato o gli enti pubblici .

21.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, in conformità alle regole dettate all'art.14 del presente statuto.

ARTICOLO 22 - DIRETTORE GENERALE

22.1 L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia.

22.2 Il Direttore Generale, ove tale figura sia stata istituita, è individuato con procedure selettive e trasparenti, nel

rispetto dell'art.7 della *"Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house"* e s.m.i. per come approvata, al momento della redazione del presente statuto, con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 49 del 23 febbraio 2016.

22.3 L'istituzione/destituzione della figura del Direttore Generale è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

ARTICOLO 23) CONTROLLO ANALOGO

23.1. Le funzioni di controllo analogo sono svolte in conformità ai principi di cui alla *"Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house"* e s.m.i. per come approvata, al momento della redazione del presente statuto, con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 49 del 23 febbraio 2016, la quale deve intendersi integralmente recepita nel presente statuto.

23.2. L'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'Azionista unico Regione Lazio, costituisce, ai sensi e per l'effetto dell'articolo 2383 del codice civile, giusta causa di revoca dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 24) - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

24.1. La Regione Lazio ha definito, nell'ambito della propria

autonomia organizzativa, un sistema di controllo analogo sulle società controllate articolato in:

- controllo strategico;
- controllo di gestione e sulla qualità dei servizi;
- controllo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Questi controlli sono esercitati in modalità antecedente, concomitante e successiva e sono disciplinati nel dettaglio nella Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 49 del 2016, alla quale si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 25) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

25.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'articolo 2409 bis c.c. e seguenti.

25.2. La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale: il revisore legale dei conti deve comunque effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio Sindacale.

25.3. Il conferimento dell'incarico al revisore dei conti, effettuato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

25.4. Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità

almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

d) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al Socio Unico;

e) si obbliga ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio Sindacale;

f) si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio Sindacale ed al Socio Unico.

25.5. Al soggetto che esercita attività di revisione legale dei conti è fatto espresso divieto di svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi società controllata dalla Regione Lazio e delle società da queste controllate. Il soggetto che esercita attività di revisione legale dei conti non deve avere svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico.

25.6. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono

rieleggibili.

25.7. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

25.8. In caso di decadenza del revisore, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

ARTICOLO 26) BILANCIO

26.1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio sociale.

26.2. La ripartizione degli utili avverrà, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria, sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale, in proporzione delle rispettive azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

26.3. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie, mediante speciali accantonamenti di utili.

26.4. La Società, essendo ricompresa nell'area di consolidamento del bilancio regionale, è tenuta a trasmettere alle strutture regionali competenti nei tempi richiesti tutti i dati e le informazioni necessari alla redazione del bilancio consolidato. La Società si impegna ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 27) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

27.2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

27.3. L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

27.4. Il liquidatore è sostituito o revocato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

F.to da: Amalia Colaceci, Dr. Giuseppe Trapani Notaio I.S.